

Legge 29 aprile 1976, n. 177

COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI. MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE E DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(Pubblicata sulla G.U. 7 maggio 1976, n. 120).

Capo I

COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

Art. 1

Perequazione automatica delle pensioni

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per l'emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.

Art. 2

Indice delle retribuzioni

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

Artt. 3 - 8 (omissis)

Art. 9

Rivalutazione delle pensioni tabellari

Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

Artt. 10 - 37 (omissis)

TABELLA A

(...omissis...)

TABELLA B

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari

GRADI	Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del C.E.M.M., primo aviere scelto.	Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale.	Soldato, comune di II classe del C.E.M.M., aviere.
PRIMA CATEGORIA	829.500	792.500	735.000
SECONDA CATEGORIA	746.500	713.500	661.500
TERZA CATEGORIA	664.000	634.000	588.000
QUARTA CATEGORIA	581.000	555.000	514.500
QUINTA CATEGORIA	498.000	475.500	441.000
SESTA CATEGORIA	415.000	396.500	367.500

SETTIMA CATEGORIA	332.000	317.000	294.000
OTTAVA CATEGORIA	249.000	238.000	220.500